

La detrazione Iva sulle fatture ricevute a fine anno

A fine anno occorre monitorare attentamente l'arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui è possibile detrarre l'Iva a credito.

Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati **sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile** ed è esercitato al più tardi con la **dichiarazione relativa all' anno in cui il diritto alla detrazione è sorto** ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo ([articolo 19, comma 1, secondo periodo, D.P.R. 633/1972](#)).

La regola della **detrazione Iva a fine anno** richiede quindi l'analisi delle fatture distinguendo tra:

- **fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre**, che rientrano nella liquidazione Iva di dicembre 2019
- **fatture ricevute nel mese di gennaio 2020 (datate dicembre 2019)** che saranno registrate nel mese di gennaio 2020 e confluiranno nella **liquidazione Iva del mese di gennaio 2020**,
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 non registrate a dicembre 2019 ma registrate entro il 30 aprile 2020**: per tali fatture è possibile detrarre l'Iva nella dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2019, da presentare entro il 30 aprile 2020.
- **fatture ricevute nel mese di dicembre 2019 e registrate dopo il 30 aprile 2020**: tali operazioni richiedono la presentazione della dichiarazione annuale Iva integrativa.

Il cessionario/committente che non ha ricevuto la fattura dovrà inoltre verificare se eventualmente tale fattura sia stata emessa dal cedente/prestatore e semplicemente **non recapitata ma messa a disposizione nell'Area riservata** dell'Agenzia delle entrate, nella sezione "Fatture e corrispettivi".

Per l'individuazione del **termine di ricezione della fattura** e la verifica dell'eventuale **mancata ricezione della fattura di acquisto**, riportiamo le indicazioni delle specifiche tecniche di cui al [provvedimento Prot. 89757 del 30 aprile 2018](#), come modificato (da ultimo) dal **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 ottobre 2019**: *"dopo l'effettuazione dei controlli con esito positivo, il Sdl recapita la fattura elettronica al **soggetto ricevente** e in caso di esito positivo del recapito invia al soggetto trasmittente una **ricevuta di consegna della fattura elettronica** che contiene anche l'informazione della **data di ricezione da parte del destinatario**".*

DATA Srl – GmbH, sulla base delle regolamentazioni IVA e delle successive modifiche, sarà costretta ad adattare a queste le sue fatturazioni di fine anno.

Molto concretamente ciò significa che gli importi IVA indicati nelle fatture DATA Srl – GmbH di dicembre potranno essere messe in detrazione solo se le normative sopra indicate saranno rispettate.

Vi invitiamo a contattare a riguardo rispettivamente il Vostro Consulente di riferimento in DataConsulting, o il Vostro commercialista.

Molto probabilmente il Vostro commercialista ha già predisposto i dovuti accorgimenti per il rispetto delle normative IVA.

I Clienti che appoggiano le loro contabilità presso DATA Srl – GmbH potranno contattarci per averne conferma.

Eccezione per investimenti di particolare importanza:

per poter effettuare la detraibilità IVA nell'anno 2019 nel caso di importi nell'ambito di investimenti in beni anche immobiliari (p.es.: fatture di fine lavori/collaudato per costruzioni/ristrutturazioni), le relative fatture di fine lavori o di acconto, in accordo con i Vostri fornitori, dovranno pervenire entro il 23 dicembre allo SDI, ovvero sulle piattaforme DATA Srl – GmbH.

Quanto sopra vale anche per le fatture di acconto che riguardano il cosiddetto "Superammortamento".

Vi invitiamo voler comunicare ai rispettivi fornitori queste indicazioni entro il 12 dicembre, in modo che possano aver modo di effettuare le loro fatturazioni entro il mese di dicembre.

Volentieri a disposizione per eventuali domande,
con i migliori saluti.